

8.13 Atti di impedimento

Indice:

- a. Introduzione
- b. Gestione del deposito a seguito di pignoramento o sequestro
- c. La verifica delle inadempienze nei confronti dell'erario
- d. Fermi amministrativi
- e. Normativa di riferimento

Durante la vigenza del deposito possono verificarsi dei mutamenti che, indipendentemente dalla volontà del titolare, possono togliere permanentemente, o fino alla rimozione dell'atto che li ha provocati, la libera disponibilità del deposito stesso (es.: sequestro conservativo, pignoramento, atti di citazione in giudizio della RTS, sentenze, provvedimenti di incameramento emessi dagli Enti cauzionati, decesso del titolare) oppure che producono una temporanea sospensione della restituzione del deposito, del pagamento degli interessi e di qualsiasi altra operazione relativa alla disponibilità del deposito (si tratta di comunicazioni ufficiali con cui le Amministrazioni che vantano crediti verso il titolare del deposito richiedono di apporre sullo stesso i cosiddetti fermi amministrativi).

a. Introduzione

Nei paragrafi seguenti sono trattati i casi che sospendono la disponibilità del deposito sino alla definizione della procedura che ha provocato lo stesso impedimento.

b. Gestione del deposito a seguito di pignoramento o sequestro

La forma di pignoramento presso terzi si concreta in un atto predisposto dal creditore e sottoscritto dall'ufficiale giudiziario il quale provvede alla sua notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. cpc personalmente al debitore e al terzo. Infatti, con sentenza n. 4665/2007 la Cassazione ha stabilito che la notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, quando debitore sia un'amministrazione dello Stato, è soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 ed è nulla se eseguita direttamente presso l'amministrazione, anziché presso l'ufficio locale dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio in ragione del tribunale davanti al quale il processo esecutivo è iniziato.

Venuti a conoscenza, attraverso la notifica dell'atto direttamente o attraverso l'Avvocatura, dell'esistenza del pignoramento o del sequestro conservativo di uno o più depositi, è necessario:

- 1) annotare tale procedimento:
 - a) sui registri Modd. 32, 32 bis e 32 ter (artt. 118,119,432, 151, 152 delle I.S.D.);
 - b) sulla/e polizza/e del deposito/i, con sottoscrizione del direttore della RTS;
 - c) all'interno del fascicolo;
 - d) sull'applicativo SVILDEP3.0, funzione "pignoramento e incameramento" (affinché il deposito divenga indisponibile nel caso di apposita istanza da parte del proprietario).

Ai sensi dell'art 546 c.p.c. modificato della legge n. 52/2006, dal giorno in cui l'atto è notificato, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode (es. precettato €1.000,00, accantonato €1.500,00).

- e) Trasmettere al legale del creditore precedente, con raccomandata A.R., entro 10 gg. dalla notifica dell'atto, la dichiarazione di terzo, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., modificato dalla legge 24/2/2006, n. 52, art. 11-12 e art. 119 delle I.S.D. Tale dichiarazione deve essere inoltrata anche all'Avvocatura distrettuale dello Stato, nonché all'Ufficio VI della DCST.

Per quanto riguarda la dichiarazione di terzo, relativi ai depositi amministrativi per espropriazione, ricordarsi di inserire:

- riferimento alla Legge 413/91;

- riferimento ad eventuali altri pignoramenti e sequestri esistenti;

- la seguente proposizione “si precisa, altresì, che non essendo stato prodotto il prescritto provvedimento di svincolo, questa Ragioneria, non è in grado di precisare se i capitali e gli interessi dei depositi (le cui intestazioni sono solo a titolo indicativo e non attributivo di diritti) siano in tutto o in parte od affatto di spettanza del debitore pignorato e che in assenza del predetto provvedimento di svincolo adottato dall’ente espropriante, ad oggi non intervenuto, il credito è in ogni caso “inesigibile”, ed “inefficace” l’eventuale ordinanza di assegnazione dei capitali e degli interessi”.

3) Entro il mese di gennaio di ogni anno, trasmettere all’Ufficio VI della DCST il prospetto (Mod. 32 quater – cat. I) del movimento e della situazione delle cause al 31 dicembre dell’anno precedente. (art. 152 I.S.D.)

Articoli principali di riferimento delle I.S.D.: 115 (impedimenti); 119, 120,123, 126 (indicazione deposito), 130 (sequestro conservativo), 131 (opposizione), 134 (opposizione ordinanza), 208 (cessione di credito).

Consigli pratici

Al fine di un iter procedurale spedito e trasparente, si suggerisce, non appena si viene a conoscenza di un atto impeditivo, (pignoramento, sequestro, ecc.), che comunque riveste carattere di urgenza:

- Contattare il legale della controparte, al fine di conoscere esattamente la data dell’udienza e di precisare le caratteristiche dei depositi (inefficacia dell’eventuale assegnazione in mancanza provvedimento di svincolo, eventuale ritenuta del 20%, accertamento verifica Equitalia, ecc.);
- Tenersi sempre in contatto, anche telefonico, con la locale Avvocatura (sarebbe opportuno, trasmettere via fax o via e.mail, la dichiarazione di terzo per eventuale rettifica od integrazione);
- Tenere sempre aggiornato l’Ufficio VI DCST, trasmettendo qualsiasi atto relativo all’impedimento;
- Infine, prima di dare esecuzione ad una sentenza con l’emissione del mandato di pagamento chiedere l’autorizzazione all’Avvocatura (art. 123 I.S.D.).

c. La verifica delle inadempienze nei confronti dell’erario

Prima di procedere al pagamento di importi superiori a €10.000,00 l’ufficio depositi deve verificare tramite l’Equitalia se il beneficiario del pagamento risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in applicazione l’art.48 bis del D.P.R. n.602/1973, introdotto dalla L. n.286/2006. Il D.M. 40 del 18/01/2008 (disposizioni in materia di pagamenti da parte delle AA.PP.) ha dettato le modalità di attuazione del suddetto art.48 bis.

Effettuata la verifica attraverso il sistema di Equitalia on line a cui attualmente si può accedere mediante un link dal sito www.acquistinretepa.it, se il soggetto risulta inadempiente, nella risposta il sistema visualizzerà anche i dati dell’agente di riscossione (codice agente, descrizione agente, importo inadempienza, la data di risposta dell’agente).

Con la stessa comunicazione si preannuncia l’intenzione dell’agente di riscossione di procedere alla notifica dell’ordine di versamento di cui all’art.72 bis del D.P.R. n.602/1973 (pignoramento dei crediti verso terzi). L’Equitalia, quindi, entro i 30 giorni successivi a quello della comunicazione provvederà a pignorare e vincolare a se stessa parte o tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata al beneficiario, fino alla copertura della cartella di pagamento.

d. Fermi amministrativi

Secondo l’art. 114 delle I.S.D. ai sensi dell’art. 69 della legge sulla contabilità generale dello Stato 18 novembre 1923, n. 2440, è disposta la sospensione del pagamento del deposito quando un’Amministrazione dello Stato abbia a qualsiasi ragione di credito verso il titolare o l’avente

diritto sul deposito. Ai fini dell'applicazione del citato articolo è necessario prima di confermare un mandato di restituzione di qualsiasi importo verificare, attraverso l'applicativo intranet del DAG <http://intranetdag.tesoro.it/> - Sezione: Il mio lavoro>come fare per...> Fermo amministrativo, che il beneficiario del mandato non sia destinatario di provvedimenti relativi a Fermi amministrativi in essere. Qualora la verifica abbia esito positivo è necessario contattare la DCST – Uff. VII per la sospensione del deposito e per l'inserimento in Svildep 3.0 dell'impedimento collegato al soggetto debitore/proprietario del deposito.

e. Normativa di riferimento

- ✓ Istruzioni Generali per il Servizio dei Depositi Definitivi approvate con D.M. 22/11/1954
- ✓ Legge n. 80 del 14/5/2005
- ✓ Legge 24/2/2006, n. 52
- ✓ D.M. 40 del 18/01/2008
- ✓ Direttiva Equitalia n. 12 dell'8 giugno 2010
- ✓ Nota prot. 49115/2010 del 22/9/2010 del Ministero dell'economia e delle Finanze – DAG – Ufficio di Coordinamento e di Segreteria del Capo Dipartimento “Fermi amministrativi – Semplificazioni delle procedure”